

Prot. 52P/26



Prov. 64/26

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Prot. 108/26/NT.

VARIAZIONE TABELLARE SUPPLENZA RUOLO ZAMPOLINI

Il Presidente f.f.

Sentito il Presidente della II sezione civile;

Rilevato come la dott.ssa Alessia Zampolini sia assente dal servizio dal 6.2.2025, perché dapprima in interdizione dal lavoro anticipata per rischio ex art. 17 D. Lgs. 151/2001 (T.U. attuativo dell'art. 15 L. 53/2000 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), ed indi (dal 14.7.2025) in congedo maternità-dapprima obbligatorio, ora facoltativo: sì che la durata di assenza dal servizio è necessariamente superiore all'ordinario termine di cinque mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 16 e 20 D. Lgs. cit.;

Viste le circolari sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti 26.6.2024, come modificata in data 9.10.2024, e in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali del 20.6.2018 e succ. modif.;

Rilevato come ai sensi dell'art. 3 della circolare 20.6.2018 in caso di assenza temporanea dal servizio gli istituti applicabili sono la supplenza interna, la supplenza infradistrettuale (alla quale si accede se non vi sono risorse interne dell'ufficio, ex art. 62 circ. cit.) e il magistrato della pianta organica flessibile in sostituzione; ai sensi dell'art. 2 della medesima circolare, *"Il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale deve essere assicurato utilizzando, ove possibile, le risorse interne all'ufficio"*;

Rilevato come nel caso di specie con provvedimento n. 38/2025 del 21.2.2025, adottato dopo interpello disposto ex art. 31 circolare 20.6.2018 tra tutti i magistrati, togati e onorari, il ruolo della dott.ssa Zampolini è stato assegnato in supplenza ad un giudice onorario, dott. Federico Fiore, epurato di una serie di procedimenti non trattabili dai GOP, assegnati ai colleghi di sezione; in particolare, la gestione del ruolo Zampolini è stata operata -nell'impossibilità di utilizzo dell'unico magistrato della pianta flessibile in sostituzione del distretto, assegnato al Tribunale di Spoleto, e volendosi evitare il congelamento del ruolo, in applicazione dell'art. 4 della circolare 20.6.2018- con un parziale smembramento del ruolo, epurato: a) di n. 83 controversie riguardanti cause che per la materia trattata non possono essere delegate ai GOP per divieto di legge (appelli e procedimenti cautelari *ante causam*) ovvero per ragioni di opportunità (responsabilità magistrati, cause impugnazione testamenti e riduzione legittima, querela di falso, azione

17

revocatoria fallimentare ed ex art. 72 L.F., cause di competenza presidenziale delegate, cause devolute alla Sezione Specializzata Agraria), attribuite ai restanti giudici togati della II Sezione Civile; b) di ulteriori 120 procedimenti di valore inferiore a 150.000,00 euro ovvero formalmente di valore indeterminabile ma sostanzialmente di valore inferiore ad euro 150.000,00 ed aventi ad oggetto questioni non complesse, assegnate ai GOP dottori Lia Cecila Baldesi e Paolo Sconocchia, 60 ciascuno; e con l'assegnazione dei restanti n. 178 procedimenti in supplenza al GOP dott. Federico Fiore (provvedimento approvato dal CSM nella seduta del 14.5.2025);

Rilevato come, ferma la definitiva attribuzione ai giudici, togati ed onorari, delle controversie oggetto dello smembramento, quanto al ruolo gestito in supplenza dal dott. Fiore (composto dei 178 procedimenti residui e delle nuove assegnazioni secondo i criteri indicati nello stesso procedimento -esclusione dei decreti ingiuntivi, delle cause in materia di appelli avverso sentenze del Giudice di Pace, responsabilità magistrati, impugnazione testamenti e riduzione legittima, querela di falso, revocatoria fallimentare ed azioni ex art. 72 L.F., devolute alla Sezione Specializzata agraria, assegnate ai restanti magistrati togati secondo gli ordinari criteri tabellari-) è stata indicata la durata prevista dalla legge di mesi sei, decorrenti dal 21.2.2025, con scadenza al 21.8.2025;

Rilevato come, stante le motivazioni della temporanea assenza dal servizio della dott.ssa Zampolini (cumulo dell'interdizione anticipata dal servizio ex art. 17 D Lgs. 151/2001 e dell'astensione obbligatoria ex artt. 16 e 20 stesso D. lgs, ed indi dell'astensione facoltativa), il periodo di assenza supera i sei mesi, tempo di durata ordinaria della supplenza;

Rilevato come con provvedimento n. 159/2025 del 28.8.2025 sia stata disposta procedura per la reiterazione della supplenza, ai sensi dell'art. 23 lett. c) circolare 20.6.2018, previo interpello tra tutti i magistrati dell'ufficio, come disposto dall'art. 31 circ. cit. -reiterazione ritenuta possibile, potendo l'assenza dal servizio che la legittima ex art. 23 lett. c) superare i sei mesi-, in assenza di indicazione specifica del supplente nelle proposte tabellari e nei progetti organizzativi, ai sensi dell'art. 22 della stessa circolare, e stante l'impossibilità di utilizzo del Magistrato infradistrettuale, avendo il Presidente della Corte rigettato con provvedimento n.4704/2025 del 14.6.2025 la richiesta di modifica della destinazione di quel Magistrato -assegnato all'epoca al Tribunale di Spoleto-, ai sensi dell'art. 148-bis della Circolare C.S.M. P. 11315/2018 del 26/6/2018 (come modificata dalla circolare 19.05.2022). La reiterazione della supplenza è stata approvata dal CSM con delibera n. 3502 del 19.11.2025;

Rilevato come, non essendo al 28.2.2026 la dott.ssa Zampolini ancora rientrata in servizio, avendo chiesto di usufruire di nuovo congedo parentale fino al 31.3.2026 -salve ulteriori proroghe-, occorre nuovamente reiterare la supplenza, persistendo quelle stesse motivazioni che avevano portato all'adozione della precedente reiterazione; difetta infatti ancora la possibilità di utilizzo del Magistrato infradistrettuale per la gestione del ruolo, poiché, nonostante il Presidente della Corte di Appello con provvedimento n. 11/2026 Prot. 1205/2026 del 9.2.2026 abbia proposto l'assegnazione a questo Tribunale di detto Magistrato per il periodo 15.2/10.5.2026, lo stesso è stato destinato alla copertura di altro ruolo presso il settore penale parimenti scoperto per il congedo per maternità di altra collega;

Ritenuto pertanto che, nell'impossibilità di utilizzo del magistrato della pianta organica flessibile in sostituzione, e difettando in tabella un criterio di sostituzione automatica del giudice assente, sia necessario reiterare la supplenza;

Visto l'esito dell'interpello disposto ex art. 31 circolare 20.6.2018 tra tutti i magistrati, togati e onorari, con provvedimento di questo Presidente f.f. n.100/2026 del 2.3.2026, al quale ha risposto positivamente il solo GOP dott. Federico Fiore;

Ritenuto che la scelta di assegnare il ruolo residuo della dott.ssa Zampolini (cioè al netto dello smembramento già operato) al dott. Federico Fiore -giudice onorario di pace già in servizio alla data del 15/08/2017 e inserito nell'ufficio per il processo della II Sezione civile- sia la migliore possibile, sia per la positiva esperienza maturata in occasione di altre recenti supplenze dallo stesso gestite; sia per garantire la proficua trattazione dei procedimenti di questo specifico ruolo, già gestito dal dott. Fiore nei semestri pregressi con ottimi esiti, essendosi consentita la gestione ordinata del ruolo -comprensivo delle definizioni- ed evitato il suo congelamento, soprattutto tenendo presente la necessità di contemperamento tra l'esigenza di predisporre un'organizzazione che consenta di raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR per il 30/06/2026 (la definizione del 90% dei procedimenti iscritti entro il 31/12/2022) e quella di attribuire ai giudici un ragionevole carico di lavoro che valorizzi e riconosca l'attività di definizione già da ciascuno svolta sul proprio ruolo;

Ritenuto che la nuova supplenza debba avere la durata di sei mesi, ferma la possibilità di una sua anticipata cessazione in caso di rientro dal servizio del magistrato assente;

Ritenuto di dovere reiterare quanto già in precedenza disposto in ordine all'assegnazione sul ruolo in supplenza delle cause di contenzioso ordinario di nuova iscrizione secondo gli ordinari criteri, fatta eccezione per le cause in materia di appelli avverso sentenze del Giudice di Pace, responsabilità magistrati, impugnazione testamenti e riduzione legittima, querela di falso, revocatoria fallimentare ed azioni ex art. 72 L.F., devolute alla Sezione Specializzata agraria, che saranno assegnate ai restanti magistrati togati secondo gli ordinari criteri tabellari; con esclusione altresì dei procedimenti monitori, che verranno assegnati secondo i criteri tabellari vigenti ai giudici togati;

Ritenuto parimenti di dover provvedere -analogamente al precedente provvedimento- che nell'ipotesi di "sopravvenienza" di cause già pendenti sul ruolo della dott.ssa Zampolini, in quanto a titolo esemplificativo riassunte, oggetto di istanza di correzione di errore materiale etc., ovvero procedimenti per errore non compresi nella presente riassegnazione, le stesse cause saranno assegnate al dott. Fiore, quale titolare del ruolo in supplenza; ove tali sopravvenienze riguardino cause aventi ad oggetto le materie "riservate" ai giudici togati di cui sopra si è detto, o si tratti di cause collegiali di volontaria giurisdizione, tali cause saranno assegnate ai magistrati togati seguendo l'ordine e il criterio redatto seguendo l'ordine cronologico di iscrizione delle cause dalla più risalente alla più recente, sono assegnate ai magistrati togati secondo il seguente criterio: il primo fascicolo al Presidente di Sezione dott. Andrea Ausili, il secondo al Giudice dott. Valerio d'Andria, il terzo al Giudice dott.ssa Giulia Maria Lignani, il quarto al Giudice dott. Antonio Contini, il quinto al Giudice dott. Edoardo Postacchini (e così via di seguito);

Ritenuto di dovere confermare la previsione -al fine di consentire l'attuazione della variazione tabellare-, relativa alla possibilità per il dott. Fiore di tenere udienza, oltre ai giorni già indicati con D.P. 114 del 2024 (1°, 2°, 4° martedì e giovedì del mese e 3° venerdì del mese), anche il 3° martedì del mese;

Ritenuto che la variazione tabellare debba essere dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 40 nuova circolare sulle tabelle (26/06/2024, come modificata in data 09/10/2024) non potendosi attendere i tempi ordinari per l'approvazione considerando la necessità di immediata trattazione delle cause presenti sul ruolo; in caso di parere contrario del Consiglio Giudiziario ovviamente la scrivente effettuerà le valutazioni di cui all'art. 40 co. 3 circ. tabelle;

P.Q.M.

DISPONE

i procedimenti contenziosi e di volontaria giurisdizione residuati sul ruolo Zampolini dopo il parziale smembramento operato con il provvedimento di questo Presidente f.f. 38/2025 del 21.2.2025, approvato dal CSM nella seduta del 14.5.2025, saranno gestiti in supplenza per mesi sei dal GOP Federico Fiore, che incontrerà nella gestione il solo limite dell'attività decisionale delle cause di valore superiore ad euro 150.000,00 o di valore indeterminato;

sul ruolo in supplenza gestito dal dott. Fiore saranno assegnate le cause di contenzioso ordinario di nuova iscrizione secondo gli ordinari criteri, fatta eccezione per le cause in materia di appelli avverso sentenze del Giudice di Pace, responsabilità magistrati, impugnazione testamenti e riduzione legittima, querela di falso, revocatoria fallimentare ed azioni ex art. 72 L.F., devolute alla Sezione Specializzata agraria, che saranno assegnate ai restanti magistrati togati secondo gli ordinari criteri tabellari; su tale ruolo gestito in supplenza non saranno iscritti i procedimenti monitori, che verranno assegnati secondo i criteri tabellari vigenti ai giudici togati;

nell'ipotesi di "sopravvenienza" di cause già pendenti sul ruolo della dott.ssa Zampolini, in quanto a titolo esemplificativo riassunte, oggetto di istanza di correzione di errore materiale etc., ovvero procedimenti per errore non compresi nella presente riassegnazione, le stesse cause saranno assegnate al dott. Fiore, quale titolare del ruolo in supplenza. Ove tali sopravvenienze riguardino cause aventi ad oggetto le materie "riservate" ai giudici togati di cui sopra si è detto, o si tratti di cause collegiali di volontaria giurisdizione, tali cause saranno assegnate ai magistrati togati seguendo il seguente criterio: il primo fascicolo al Presidente di Sezione dott. Andrea Ausili, il secondo al Giudice dott. d'Andria, il terzo al Giudice dott.ssa Lignani, il quarto al Giudice dott. Contini, il quinto al Giudice dott. Postacchini, e così via di seguito. Il Presidente di Sezione risolverà ogni questione dubbia;

al fine di consentire l'attuazione della presente variazione tabellare, il dott. Fiore potrà tenere udienza, oltre ai giorni già indicati con D.P. 114 del 2024 (1°, 2°, 4° martedì e giovedì del mese e 3° venerdì del mese) anche il 3° martedì del mese.

Visto l'art. 40 circolare sulle tabelle 26/06/2024 dichiara la presente variazione tabellare immediatamente esecutiva per le ragioni indicate in motivazione.

Si comunichi a tutti i Magistrati dell'Ufficio, al Procuratore della Repubblica, alla Dirigente Amministrativa, ai Capi area del settore civile e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

Si comunichi altresì al sig. Presidente della Corte Appello di Perugia per i profili di competenza ai sensi degli artt. 40 e 41 circolare sulle tabelle approvata in data 26/06/2024, come modificata in data 09/10/2024, ed ex art. 34 circolare 20.6.2018.

Perugia, 10.3.2026

Il Presidente del Tribunale f.f.

Teresa Giardino

